

Dott. Giancarlo Castorina
Notaio
Viale dell'Arte, 66 - 00144 Roma
Tel. 0654221371 - Fax 065923986

Repertorio 67468

Rogito 10362

===== ATTO COSTITUTIVO DELLA =====

"P.Ri.Ma.Forma. - Progettazione Ricerca e Management per la
===== Formazione - Società Cooperativa" =====

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

Registrato all'Agenzia delle Entrate
Ufficio di Roma I

Il 18/11/2014
N. 1477
Serie 17
c. 108

L'anno duemilaundici il giorno tredici del mese di gen-
naio in Roma, nel mio studio. =====

Innanzi di me Dott. GIANCARLO CASTORINA, Notaio in Roma,
con studio in Viale dell'Arte n. 66, iscritto nel Ruolo dei
Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia.


Sono presenti: =====

- ANTINORI ALESSANDRA, nata a Roma il 14 luglio 1969, domici-
liata a Roma, Via Costantino Morin n. 27, codice fiscale NTN
LSN 69L54 H501B, cittadina italiana; =====

- METITIERO GIUSEPPE, nato a Napoli il 9 febbraio 1975, domi-
ciliato a Roma, Via Cassia n. 858, codice fiscale MTT GPP
75B09 F839K, cittadino italiano; =====

- PIERUCCI MONICA, nata a Roma il 5 gennaio 1972, domiciliata
a Roma, Via Fibreno n. 2, codice fiscale PRC MNC 72A45 H501M,
cittadina italiana; =====

- RICCI SARA, nata a Perugia il 18 giugno 1979, domiciliata a
Perugia, Via Orvieto n. 8/i - 12, codice fiscale RCC SRA
79H58 G478T, cittadina italiana. =====



Detti componenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, dichiarano, convengono e stipulano quanto segue: =

===== I =====

E' costituita fra i Signori ANTINORI ALESSANDRA, METI-
TIERO GIUSEPPE, PIERUCCI MONICA e RICCI SARA una società co-
operativa sotto la denominazione: =====

"P.Ri.Ma.Forma. - Progettazione Ricerca e Management per la
===== Formazione - Società Cooperativa" =====

===== II =====

La Società ha sede in Roma. =====

Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese
i componenti dichiarano che l'indirizzo attuale della Società
è in Roma, Via dell'Olmata n. 30. =====

Il trasferimento della sede legale all'interno del Comu-
ne ove è ubicata non comporta la modifica dell'atto costitu-
tivo. =====

===== III =====

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni
anno ed il primo esercizio chiuderà il 31 dicembre 2011. =====

===== IV =====

Il capitale sociale è ripartito in un numero illimitato
di quote. =====

I componenti dichiarano di sottoscrivere e versare nelle
casse sociali le seguenti quote: =====

- ANTINORI ALESSANDRA - 20 (venti) quote da Euro 25 (venti-

cinque) ciascuna per un totale di Euro 500 (cinquecento); =====

- METITIERO GIUSEPPE - 20 (venti) quote da Euro 25 (venticinque) ciascuna per un totale di Euro 500 (cinquecento); =====

- PIERUCCI MONICA - 20 (venti) quote da Euro 25 (venticinque) ciascuna per un totale di Euro 500 (cinquecento); =====

- RICCI SARA - 20 (venti) quote da Euro 25 (venticinque) ciascuna per un totale di Euro 500 (cinquecento). =====

===== V =====

L'organizzazione e il funzionamento della società sono regolate dalle norme qui di seguito riportate: =====

===== **NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'** =====

===== **TITOLO I - COSTITUZIONE - SEDE - DURATA SCOPI** =====

Art. 1 Costituzione =====

E' costituita una società cooperativa denominata: =====

**"P.Ri.Ma.Forma. - Progettazione Ricerca e Management per la
Formazione - Società Cooperativa"** =====

Alla società, per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile, si applicano, poiché compatibili, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, sino al superamento dei parametri del numero dei soci e dell'attivo patrimoniale poiché in tal caso troveranno applicazione, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni. Nell'esercizio della propria attività, ove ritenuto utile, la cooperativa potrà avvalersi anche dell'attività di terzi. =====



Art. 2 - Sede =====

La società ha sede nel Comune di Roma all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle imprese ai sensi dell'art. 211-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. =====

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del suddetto Comune con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in un Comune diverso. ===

Con delibera, assunta dall'Organo Amministrativo, in conformità alla legge e allo statuto, possono essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze sia nel territorio nazionale sia all'estero. =====

Art. 3 - Durata =====

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci. In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci da esercitarsi ai sensi del presente Statuto. =====

===== **TITOLO II - SCOPO ED OGGETTO SOCIALE** =====

Art. 4 - Scopo ed oggetto sociale =====

Lo scopo che i soci della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associativa dell'azienda alla quale prestano la propria attività di lavoro

ro, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. =====

Intendendo la società rientrare tra le cooperative a mutualità prevalente: =====

- è vietato distribuire ai soci dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; =====

- è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; ==


- è vietato distribuire le riserve tra i soci cooperatori; ==

- in caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. ==

La società ha per oggetto l'organizzazione dei propri soci per l'esercizio di un'impresa per l'esecuzione delle seguenti attività: =====

- servizi relativi alla formazione professionale, formazione finanziata dai fondi strutturali, alla progettazione e realizzazione di corsi a catalogo e/o pagamento; =====

- la progettazione in materia di fondi strutturali e programmi di azione comunitari, ivi comprese attività di assistenza tecnica e valutazione; =====



- la progettazione e la ricerca in materia di istruzione e di

formazione iniziale e continua, nonché la gestione di inizia-

tive e attività comunque rientranti in tali aree; =====

- la promozione e/o la gestione, in proprio o per conto ter-

zi, di iniziative e attività in materia di ricerca scientifi-

ca e tecnologica anche in cooperazione con istituzioni e or-

ganizzazioni pubbliche e private, nazionali ed internaziona-

li, indifferentemente dal settore economico di riferimento

(servizi, industria, commercio, artigianato, agricoltura e

turismo, etc.); =====

- la progettazione e la gestione di iniziative di istruzione,

orientamento e formazione professionale dirette a diverse ca-

tegorie di beneficiari, ivi comprese attività di formazione e

sostegno all'inserimento/reinserimento socio-economico di ca-

tegorie svantaggiate o a rischio di esclusione sociale e/o

dal mondo del lavoro; =====

- la formulazione di proposte organiche relative al sistema

educativo nazionale ed alle istituzioni di ricerca scientifi-

ca; =====

- lo sviluppo della collaborazione europea ed internazionale

sui problemi dell'educazione, delle pari opportunità e della

lotta agli stereotipi sessisti e alle discriminazioni basate

sull'origine etnica o razziale, la religione o il credo, la

disabilità, l'età o l'orientamento sessuale; =====

- la partecipazione a progetti finanziati in qualità di part-

ner, consorziato, beneficiario o in qualunque altra forma; ===

- il monitoraggio e la consulenza per l'individuazione di tutte le forme di finanziamento e contributo derivanti da programmi di sviluppo regionali, nazionali, europei ed internazionali; =====

- servizi di ricerca sociale, psico-sociale, socio-economica, didattica e pedagogica e servizi di orientamento (scolastico, formativo, vocazionale e professionale) e di formazione in genere; =====

- la promozione di studi sul sistema della ricerca scientifica e sul sistema educativo italiano - comprese la formazione professionale e l'educazione permanente - anche esaminando il rapporto di tali sistemi con il mercato del lavoro e con le istituzioni; =====

- la promozione dell'analisi comparativa dei sistemi educativi, formativi e del lavoro nazionali e delle loro relazioni con la struttura sociale dei loro paesi; =====

- l'analisi del sistema delle professioni e delle competenze professionali, dei sistemi formativi e dell'educazione, dei fabbisogni formativi e professionali per il settore pubblico e privato indifferentemente dal settore economico di riferimento (servizi, industria, commercio, artigianato, agricoltura e turismo, etc...); =====

- la realizzazione di altre iniziative volte alla progettazione, allo sviluppo ed al coordinamento e gestione di atti-



vità di ricerca con particolare riferimento alle attività fi-
 nanziate con fondi locali, regionali, nazionali e comunitari;

- la consulenza aziendale in genere, per la gestione delle risorse e il project management; =====
- la ricerca e selezione del personale; =====
- specifici servizi di consulenza alle imprese ed ai centri di formazione per: l'implementazione di sistemi di gestione della qualità, degli accreditamenti formativi, dei sistemi di sicurezza sul luogo di lavoro; =====
- la progettazione, il coordinamento e la realizzazione di progetti di intervento, di ricerca e di attività finalizzate alla valorizzazione territoriale; =====
- la produzione e la realizzazione di piani di marketing, piani di sviluppo, piani di commercializzazione, comunicazione e promozione per enti pubblici e imprese private; =====
- la progettazione, organizzazione e realizzazione di seminari, convegni, workshops, stages, eventi, tavole rotonde e incontri di studio, nonché di laboratori didattici, attività di formazione, dimostrazioni ed altre attività di carattere similare rivolte a diverse categorie di utenza; =====
- la promozione della cultura e delle forme di espressione artistica, ivi comprese le arti performative (teatrali ed audiovisive, etc...) con particolare riferimento alle iniziative legate alla didattica, alla lotta alle disparità sociali, alle iniziative di sostegno socio-economico di soggetti svan-

taggiati e alle pari opportunità; =====

- servizi di editoria ed attività pubblicistiche in genere, sia in proprio che per conto terzi, con pubblicazione di bollettini e volumi, ma con espressa esclusione della stampa di quotidiani; =====

- l'ideazione, creazione, realizzazione, manutenzione ed aggiornamento di siti web, piattaforme di e-learning e/o social network per la peer-education; =====

- servizi di interpretariato e traduzioni, anche in lingua dei segni. =====

Sono comunque escluse dall'oggetto sociale tutte le attività riservate per legge a professionisti iscritti in appositi albi professionali. =====

La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, creditizie, mobiliari ed immobiliari, ritenute strumentali, necessarie od utili al raggiungimento dell'oggetto sociale; potrà a questo scopo prestare garanzie fideiussorie e reali anche a favore di terzi; potrà assumere sia direttamente che indirettamente, cointeressenze, quote e partecipazioni, anche azionarie, in imprese e società aventi oggetto affine, analogo o connesso al proprio. =====

Sono tassativamente esclusi l'esercizio professionale nei confronti del pubblico delle attività disciplinate dal D.Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998, la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'effettuazione di operazioni di sollecitazione al



pubblico risparmio disciplinate in particolare dal D.Lgs. n.

385/93 nonché tutte le attività che per legge sono riservate

a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dal-

la società. =====

La Società si propone di mettere in pratica tutti gli adempi-

menti necessari per ottenere l'accreditamento in qualità di

struttura formativa e di orientamento presso Enti Pubblici

Territoriali. =====

La cooperativa potrà anche richiedere contributi e fi-

nanziamenti sia da parte dello Stato, che da Enti Pubblici,

Regionali, Locali e della Comunità Europea. =====

La cooperativa non ha finalità speculative ed intende

far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità, ap-

plicandone i principi ed i metodi. In ogni caso dovrà operare

in regime di mutualità prevalente ai sensi dell'art. 2512 del

Codice Civile. =====

I soci si impegnano ad eseguire le prestazioni necessa-

rie ed idonee al conseguimento degli scopi sociali, alla os-

servanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deli-

berazioni prese dagli organi sociali competenti. =====

===== **TITOLO III: SOCI** =====

Art. 5 - Requisiti =====

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo

stabilito dalla Legge. =====

Possano essere soci tutti coloro che, non avendo interessi

contrastanti con quelli della cooperativa, possono ed intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali, cooperando attivamente al suo esercizio ed al suo sviluppo.

Inoltre possono diventare soci tutti coloro che siano nelle condizioni di concorrere, in qualunque modo, alla realizzazione degli scopi sociali. =====

I minori possono fare parte della cooperativa nei modi e con le autorizzazioni previste dalla legge. In deroga a quanto precede possono essere ammessi come soci elementi amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa. =====

E' altresì consentita, ai sensi art. 14 legge 31.01.1992 n. 59, l'ammissione a soci di elementi tecnici nel numero necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale. =====

Possono inoltre essere ammessi a far parte della cooperativa soci sovventori alle condizioni e con le limitazioni previste dall'art. 4 L. n. 59/92 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni. =====

Art. 6 - Categorie di Soci =====

Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: =====

a) soci ordinari - che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità; è ammessa la presenza di dipendenti e/o collaboratori che non siano soci; =====

b) soci sovventori - che partecipano a programmi per lo



sviluppo tecnologico e per il potenziamento aziendale oppure
a programmi pluriennali per lo sviluppo o l'ammodernamento a-
ziendale. =====

c) (Categoria speciale di soci) =====

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci
ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui di-
ritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. ===

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà
in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci co-
operatori. =====

- Categoria Speciale per l'inserimento nell'impresa: =====

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragio-
ne dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti
in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria spe-
ciale è fissata dall'Organo amministrativo al momento del-
l'ammissione. =====

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di
voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del
bilancio e non può rappresentare altri soci. =====

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale
non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettan-
ti all'insieme dei soci che partecipano alla relativa deci-
sione. =====

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esse-

re eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli art. 2422 e 2545 bis del codice civile. =====

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. =====


Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto: =====

a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; =====

b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; =====

c) il mancato adeguamento agli standard produttivi. =====

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari. Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della sca-



denza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di ammissione. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. =====

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione. ===

Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche e private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di cui all'art. 4 dello statuto. =====

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Art. 7 - Ammissione =====

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo nella quale s'indichi: =====

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale ed attività svolta; =====

b) la categoria di soci cui si chiede di essere iscritto; =====

c) l'entità della quota che intende sottoscrivere, nei limiti di cui all'art. 14 dello statuto. =====

Nel caso di persone giuridica, questa dovrà indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

La domanda del socio sovventore, oltre ai precedenti dati, dovrà indicare il periodo minimo di permanenza nella società nel quale non è ammesso il recesso e che comunque non potrà essere inferiore alla durata del programma di sviluppo tecnologico, di ristrutturazione o di potenziamento aziendale che, ai sensi art. 4 L. 59/92, legittimano l'attribuzione della qualità sociale del socio sovventore medesimo. Infine, tutte le domande indistintamente dovranno contenere una dichiarazione di conoscenza ed accettazione integrale del presente statuto. =====

Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio medesimo, entro due mesi dalla data di ricezione della stessa. Ai sensi dell'art. 2528 c.c., la decisione sarà comunicata all'interessato, unitamente alle motivazioni. =====

Conformemente alle previsioni del citato articolo, in caso di diniego d'ammissione, l'aspirante socio, entro 60 (sessanta) giorni potrà richiedere che sull'argomento si pronunci l'Assemblea. =====

Nel caso in cui la società sia amministrata da un Amministratore Unico la decisione di ammissione deve essere ratificata dall'Assemblea dei Soci entro 30 (trenta) giorni. In caso di mancata ratifica della delibera di ammissione, l'Assemblea dei soci dovrà, entro 60 (sessanta) giorni, motivare



la deliberazione e comunicarla all'interessato. =====

Qualora la delibera di ammissione non sia ratificata dall'Assemblea dei soci, chi l'ha proposta può, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere di essere ascoltato dall'Assemblea dei soci per un ulteriore tentativo di ammissione. =====

Per tutti i rapporti intercorrenti con la cooperativa, ad ogni effetto di legge e del presente statuto, il domicilio e la sede dei soci saranno quelli risultanti dal libro soci desunti dalla domanda di ammissione, salvo future variazioni che dovranno essere comunicate alla cooperativa per iscritto.

Non possono in ogni caso divenire soci coloro che esercitano in proprio, imprese in concorrenza con quella esercitata dalla cooperativa, salvo diversa deliberazione dell'assemblea dei soci assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperative di lavoro. =====

Art. 8 - Adempimenti dei nuovi soci =====

Il nuovo socio deve versare l'importo della quota sociale sottoscritta. Dovrà altresì versare una tassa d'iscrizione che l'Organo amministrativo ha facoltà di determinare annualmente sulla base della situazione patrimoniale della cooperativa. =====

Art. 9 - Obblighi dei soci =====

===== Aderendo alla società i soci si obbligano: =====

a) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regola-

menti e le deliberazioni tutte legalmente adottate dagli organi sociali; =====


b) a partecipare all'attività della società per la sua intera durata salvo il verificarsi di una delle cause di perdita della qualità di socio previste dal presente statuto; =====

c) a non prestare, senza espresso assenso dell'organo amministrativo, lavoro subordinato a favore di terzi, esercenti imprese aventi oggetto uguale o analogo a quello della cooperativa; =====

d) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere pregiudizievole agli interessi della società. =====

Art. 10 - Perdita della qualità di socio - recesso =====

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, morte (scioglimento volontario o liquidazione concorsuale per le persone giuridiche). Oltre che nei casi previsti dalla legge, a norma del presente statuto, il recesso è consentito nei soli casi in cui il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione oppure non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. La comunicazione di recesso deve essere comunicata per iscritto. Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo; in ogni caso il recesso non è consentito al socio che non abbia ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso la società. Spetta all'organo amministrativo constatare se



ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso e provvedere di conseguenza nell'interesse della società. =====

Il recesso del socio sovventore non è soggetto ad alcuna limitazione, salvo il rispetto dell'impegno di permanenza minima nella cooperativa indicato nella domanda di ammissione di cui al precedente art. 7. =====

Art. 11 - Esclusione =====

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio: =====

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimento che non consenta la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto o che ricada nell'ipotesi di cui al successivo punto d); =====

b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società; =

c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 10; =====

d) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come determinato dall'art. 1455 del codice civile; =====

e) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie, agli interessi sociali; =====

f) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa; =====

g) che senza giustificato motivo, si rifiuti, benché formalmente richiesto, di partecipare ai lavori dell'impresa sociale; =====

h) che, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società. ===

Nei casi indicati dalle lettere a) e b) il socio inadempiente deve essere invitato a mezzo raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà avvenire solo trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

Qualora la Società sia amministrata da un Amministratore Unico, le deliberazioni dello stesso relative ai precedenti punti d), e), f), g) ed h) devono essere ratificate dall'Assemblea entro 30 (trenta) giorni. =====

L'organo amministrativo delibera inoltre la decadenza nei confronti dei soci ai quali sia venuto meno lo status connesso alla loro partecipazione alla compagine sociale. =====

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante comunicazione scritta. =====

Art. 12 - Decesso =====

Nel caso di decesso di un solo socio la società continuerà con gli eredi o legatari della quota sociale, purché essi abbiano i requisiti per l'ammissione. Essi, entro dodici mesi



dalla data del decesso, dovranno indicare quello di loro che
assumerà la qualità di socio o li rappresenterà di fronte al-
la società. In difetto di designazione si applica l'art. 2347
secondo e terzo comma del codice civile. =====

Art. 13 - Rimborso delle quota =====

Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio
defunto, quando non trova applicazione il primo comma del-
l'articolo precedente, avranno diritto al rimborso del valore
nominale della quota versata ed eventualmente rivalutata ai
sensi dell'articolo 7 legge 31/01/1992 n. 59, oppure, in caso
di perdite, della minore somma risultante dal bilancio del-
l'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rappor-
to sociale. Tale liquidazione, salvo il diritto di ritenzione
spettante alla società fino alla concorrenza di ogni proprio
credito liquido, avverrà entro i sei mesi successivi all'ap-
provazione del predetto bilancio. =====

La domanda di rimborso deve essere presentata attraverso co-
municazione scritta a pena di decadenza, nel termine di un
anno dalla scadenza dei sei mesi suddetti. Le quote per le
quali non sarà chiesto il rimborso nel termine di cui sopra,
saranno devolute a riserva ordinaria. =====

Il socio che cessa di far parte della società risponde per
due anni dal giorno in cui si sono verificati il recesso o
l'esclusione, verso la società, per il pagamento dei conferi-
menti non versati, e verso i terzi, nei limiti della quota

sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla società, fino al giorno in cui la cessazione della qualifica di socio si è verificata. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società e verso i terzi gli eredi o legatari del socio defunto. =====

==== TITOLO IV: PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO ===

Art. 14 - Patrimonio =====

Il patrimonio della società è costituito: =====

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore a Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) né superiore al limite massimo stabilito dalla legge; ==
- b) dalla riserva ordinaria, formata con quote degli avanzi netti di gestione di cui all'articolo 17 e con quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi, agli eredi o legatari dei soci defunti, a norma dell'articolo precedente; =====
- c) da eventuali riserve straordinarie; =====
- d) da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri e per scopi di previdenza, assistenza, propaganda, studi, educazione cooperativistica e mutualistica in generale; =====
- e) da qualunque altro importo che pervenga alla Cooperativa per atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto capitale da enti pubblici o privati. =====



E' vietata la distribuzione delle riserve fra i soci sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento.

Art. 15 - Cessione delle quote =====

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincolo, e non possono essere cedute, sia a terzi sia ad altri soci, con effetto verso la società, senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo, salvo quanto previsto dall'art. 4 della L. 59/92 per i soci sovventori. =====

Art. 16 - Esercizio sociale =====

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. =====

Art. 17 Bilancio annuale =====

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio previo esatto inventario, da compilarsi con criteri amministrativi di oculata prudenza e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente. =====

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. =====

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e gli accantonamenti di legge e le somme eventualmente attribuite ai soci ad integrazione del trattamento economico. L'integrazione economica attribuibile ai soci dovrà comunque essere contenuta nei limiti che l'art. 11 del D.P.R. n. 601/1973 stabilisce ai fini delle agevolazioni tributarie. In particolare la decisione dei soci dovrà specificare la destinazione dell'eventuale ristorno, che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme. =====


- erogazione diretta; =====
- aumento del valore delle quote detenute da ciascun socio; ==
- emissione di obbligazioni; =====
- emissione di strumenti finanziari. =====

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento. =====

Gli utili netti annuali saranno così destinati: =====

a) per almeno il 30% (trenta per cento) al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile fra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12

L. 16/12/1977 n. 904; =====



b) una quota pari al tre per cento (o comunque la percentuale prevista dalla legge) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi dell'art. 11 - comma 4 - L. 31/01/92 n. 59; =====

c) una parte ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti previsti dall'art. 7 L. 31/01/92 n. 59; =====

d) un dividendo ai soci, ragguagliato al capitale effettivamente versato, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, ma che non potrà in nessun caso essere superiore alla remunerazione dei prestiti sociali prevista dall'art. 13 lettera b) del D.P.R. 29/09/1973 n. 601 e successive modificazioni ed integrazioni e, comunque, tenuto conto degli scopi sociali della cooperativa, non superiore a n. 2 punti percentuali oltre l'inflazione verificatasi nell'esercizio sociale; =====

e) eventuali ristorni potranno essere ripartiti ai soci, ai sensi dell'art. 2545-sexies del c.c. =====

f) l'eventuale rimanenza al fondo di riserva straordinaria. I dividendi non possono essere distribuiti quando il patrimonio netto è inferiore ad un quarto del complessivo indebitamento. =====

In deroga a quanto sopra, l'assemblea può sempre deliberare di destinare gli utili netti annuali interamente al fondo di riserva ordinaria di cui alla lettera a), previa deduzione di

quanto obbligatoriamente deve essere destinato ai fondi mutualistici di cui alla lettera b).

TITOLO V: DECISIONI DEI SOCI ED ORGANI SOCIALI

Art. 18 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b) la nomina dell'Organo amministrativo;

c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;


d) le modificazioni dell'atto costitutivo;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b),

c) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed



e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 21. =====


Le adunanze dell'Assemblea possono tenersi anche in video-conferenza (e/o teleconferenza) a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, di poter visionare, ricevere e trasmettere documentazione; verificandosi tali presupposti l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale. =====

Art. 19 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto) =====

Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle lettere d) ed e) del precedente articolo, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo. =====

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza: =====

in - l'argomento oggetto della decisione; =====
i - il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali
e- autorizzazioni alla stessa conseguenti; =====
ro - l'indicazione dei soci consenzienti; =====
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta
l- degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà
i o astensione; =====
i- - la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che a-
le stenuti che contrari. =====
e- Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per i-
o- scritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal
o- quale dovrà risultare con chiarezza: =====
n- - l'argomento della decisione; =====
= - il contenuto della decisione; =====
o - il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali
= autorizzazioni alla stessa conseguenti. =====
le Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci
e- i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere
so alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla
ta copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere
= il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione,
a, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro con-
r- trarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci
dal entro il termine suddetto equivale a voto contrario. =====
= Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire



con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. =====

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 (novanta) giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 21 se socio sovventore. =====

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci. Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci. =====

Art. 20 - Organi sociali =====

Sono organi sociali della cooperativa: =====

- a) l'assemblea dei soci; =====
- b) l'organo amministrativo: l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione; =====
- c) collegio sindacale (se nominato). =====

A) ASSEMBLEA =====

Art. 21 - L'ASSEMBLEA =====

L'assemblea è ordinaria e straordinaria. E' convocata dall'organo amministrativo e può avere luogo anche fuori dai locali sociali purchè in un paese della Comunità Europea. =====

L'assemblea regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità

della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci

ancorché non intervenuti o dissenzienti. =====

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordi-

naria, avviene con avviso comunicato ai soci con mezzi che

garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto

giorni prima dell'assemblea. =====

L'avviso deve contenere le seguenti indicazioni: =====

a) l'elenco delle materie da trattarsi; =====

b) luogo designato per l'adunanza; =====

c) giorno ed ora per la prima e per l'eventuale seconda

convocazione, quest'ultima in giorno diverso rispetto a quel-

lo fissato per la prima. =====

L'Assemblea è valida anche in mancanza della formale

convocazione, quando sono presenti, in proprio o a mezzo de-

lega, tutti soci che rappresentano l'intero capitale sociale

e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli

Organi Amministrativi e di controllo, se nominato. Tuttavia

in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla

discussione degli argomenti sui quali non si ritenga suffi-

cientemente informato. =====

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-

scritti nel libro soci da almeno 90 (novanta) e siano in re-

gola con gli obblighi assunti verso la società. =====

Ogni socio, persona fisica o persona giuridica, ha diritto ad

un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota sotto-



scritta. =====

Ogni socio sovventore, sia persona fisica che giuridica, ha diritto ad un massimo di 2 (due) voti con le seguenti modalità: =====

- un voto per conferimenti fino a 2.500 (duemilacinquecento)

Euro; =====

- due voti per conferimenti superiori a 2.500 (duemilacinquecento) Euro. =====

I voti da attribuire ai soci sovventori, anche il relazione ai conferimenti comunque posseduti, non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci (art. 4 L. 59/1992). =====

I soci che non possono intervenire personalmente all'assemblea possono farsi rappresentare da un altro socio, mediante delega scritta. =====

Ogni socio può rappresentare al massimo tre altri soci. Le deleghe, che non possono essere conferite agli amministratori e ai sindaci, devono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali. Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema dell'alzata di mano con prova e controprova, salvo diversa modalità deliberata dall'assemblea volta per volta. =====

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza da persona designata dall'assemblea stessa. =====

= Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'as-
ha sembla che potrà essere scelto anche tra i non soci. =====
a- L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verba-
le sia redatto da un notaio. =====
o) Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale. ==
= L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria è validamente
e- costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare, sia in prima
= che in seconda convocazione quando sono presenti tanti soci
ne che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i
ISO soci. =====


4 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti
== dei soci presenti o rappresentati nell'adunanza. =====

sm- **Art. 22 - Assemblea Ordinaria** =====

ite L'assemblea è convocata in sede ordinaria con riferimento al-
== le materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente
Le art. 18 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dal-
ori la legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo
as- richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che
si rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i
con soci. =====

al- **Art. 23 - Assemblea Straordinaria** =====

== L'assemblea è convocata in sede straordinaria per trattare le
re- materie e deliberare sugli oggetti dalla legge espressamente
da riservati alla sua competenza. L'assemblea straordinaria, in
=== particolare, è convocata per deliberare: =====



a) sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto; ===

b) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, in caso di liquidazione ordinaria della cooperativa, e sulla revoca della liquidazione medesima. =====

===== B) ORGANO AMMINISTRATIVO =====

Art. 24 - Composizione =====

La cooperativa è amministrata da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri, anche non soci, eletti dalla decisione dei soci che ne determina il numero, mentre l'Amministratore Unico deve essere scelto necessariamente fra i soci cooperatori.

Il Consiglio deve essere composto in maggioranza da soci cooperatori. I soci sovventori possono essere eletti amministratori. In ogni caso, però la maggioranza degli amministratori deve essere costituita dalle altre categorie di soci. =====

Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il presidente, un vice presidente. Occorrendo, di volta in volta, il consiglio può nominare un segretario, anche non socio, quest'ultimo incaricato, di norma della redazione dei verbali.

Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Non trova applicazione il limite massimo di tre mandati consecutivi previsto dall'art. 2542 c.c.. =====

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione e non hanno diritto a compenso, salvo che non lo deliberi la decisione dei soci, la quale può anche stabilire che vengano

====
li- loro concessi gettoni di presenza e compensi nei limiti di
lla legge. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese so-
====
mansioni. =====

==== **Art. 25 -Convocazione - Deliberazioni** =====

====
ov- Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente, o
) a da chi lo sostituisce, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o
dei ne venga fatta motivata domanda da almeno un terzo dei consi-
glieri o dal collegio sindacale, ove costituito. =====


ni- La convocazione avviene con mezzi che garantiscano la prova
ri. dell'avvenuto ricevimento da parte dei consiglieri e dei sin-
oo- daci, se nominati, almeno due giorni prima della data fissa-
ra- ta per la riunione. =====

ori Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide con
====
il la presenza della maggioranza degli amministratori in carica,
'ol- compreso il presidente o chi ne fa le veci e della maggioran-
za dei sindaci effettivi, se nominati. =====

io, Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei Consi-
li. glieri presenti. =====

gi- Il consigliere personalmente interessato nelle questioni che
lati si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazio-
====
ni. =====

e e Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono tenersi
la anche in video-conferenza (e/o teleconferenza) a condizione
vano che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia



loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, di poter visionare, ricevere e trasmettere documentazione; verificandosi tali presupposti il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale. =====

Art. 26 - Poteri =====

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo inderogabile alla decisione dei soci. =====

Spetta tra l'altro all'organo amministrativo: =====

- a) curare l'esecuzione delle decisioni dei soci e delle deliberazioni dell'assemblea; =====
- b) stendere bilanci; =====
- c) predisporre i regolamenti previsti dal presente Statuto, che dovranno essere approvati dalla decisione dei soci; =====
- d) determinare gli indirizzi dell'azienda, nell'ambito delle varie fasi lavorative e per il conseguimento degli scopi sociali, stabilendo all'uopo le mansioni dei singoli soci; =====
- e) vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo ivi com-

in prese quella di rinuncia alle ipoteche legali; =====

f) autorizzare e compiere ogni operazione presso istituti di credito di diritto pubblico o privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione bancaria; =====

g) stipulare contratti di sovvenzione, di factoring e di mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, concedere fidejussioni, cedere, accettare, emettere, girare, avvallare, scontare quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere, assumere obblighi in ordine a finanziamenti agevolati e fare convenzioni con Enti Pubblici; =====

h) concorrere a gare d'appalto e/o stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, partecipare ad Associazioni Temporanee d'Imprese, Associazioni Temporanee di Scopo, a Raggruppamenti Temporanee di Imprese; =====


i) deliberare l'istituzione e la soppressione di succursali, agenzie e rappresentanze; =====

l) deliberare di costituire e partecipare, sotto qualsiasi forma, consorzi o società di qualsiasi tipo ed oggetto, designando gli amministratori o soci che vi dovranno partecipare;

m) conferire procure per singoli atti, ferme restando le facoltà attribuite al presidente del consiglio dall'art. 29; =====

n) assumere e licenziare personale della società fissandone le retribuzioni e le mansioni; =====

o) dare l'adesione della società ad organi federali o con-



sortili; =====

p) deliberare circa l'ammissione, la decadenza e l'esclusione dei soci; =====

q) nominare organismi tecnici; =====

r) nominare avvocati e procuratori alle liti davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa od in qualsiasi grado di giurisdizione. =====

Qualora la Società sia amministrata da un Amministratore Unico le deliberazioni relative ai precedenti punti e), g), i), n) e o) devono essere preventivamente approvate dall'Assemblea ordinaria dei Soci. =====

Il consiglio di amministrazione, nei limiti di legge, può delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente, ad un comitato esecutivo nonché ad altri suoi membri, determinandone i poteri, le mansioni ed i compensi. =====

Art. 27 - Rinuncia, Decadenza, Scadenze =====

I consiglieri che intendono rinunciare all'ufficio devono darne comunicazione scritta al consiglio di amministrazione ed al presidente del collegio sindacale, ove costituito. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per due volte consecutive alle riunioni del consiglio decadono dalla carica. I consiglieri decaduti, rinunciatari o che comunque vengono a mancare nel corso dell'esercizio, vengono sostituiti da altri nominati dal consiglio di amministrazione con deliberazione approvata dal collegio sindacale ove costi-


tuito, secondo le modalità e nei limiti dell'art. 2386 codice civile. La cessazione degli amministratori per scadenza dei termini ha effetto solo dal momento in cui l'organo amministrativo è ricostituito. =====

Art. 28 - Poteri di rappresentanza =====

L'Amministratore unico ovvero il Presidente del consiglio di amministrazione ha la firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio. Il presidente è autorizzato, senza preventiva delega del consiglio di amministrazione, a ricevere pagamenti da pubbliche amministrazioni, da banche e da privati, qualunque sia l'ammontare e la causa delle rilasciandone liberatoria quietanza. Previa delibera del consiglio di amministrazione, potrà inoltre nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti attive e passive, riguardanti la società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualunque grado e giurisdizione. =====

Il presidente può, nei limiti di legge, conferire procura speciale per singoli atti anche a soggetti estranei alla società. =====

In caso di assenza o impedimento del presidente, le mansioni ed i poteri a lui attribuiti spettano al vice Presidente in carica o, in mancanza di questo, ad un Consigliere designato dal consiglio. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del vice presidente fa piena prova dell'assenza ed impedimento del presidente. =====



===== C) COLLEGIO SINDACALE =====

Art. 29 - Composizione e durata =====

Qualora sia obbligatorio per legge, ai sensi degli artt. 2542 e 2477 c.c., o se si superano due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435 - bis c.c., deve essere nominato il Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti. I Sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. =====

La decisione dei soci che nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale determina altresì l'emolumento loro spettante per tutta la durata della carica. =====

Art. 30 - Poteri del Collegio Sindacale =====

La composizione del Collegio Sindacale dovrà in ogni caso essere conforme alle previsioni dell'art. 2397 c.c.. =====

Il Collegio Sindacale esercita anche la revisione legale dei conti ed è quindi integralmente composto da revisori legali iscritti nell'apposito Registro. =====

===== TITOLO VI =====

===== DISPOSIZIONI GENERALI FINALI =====

Art. 31 - Scioglimento della società =====

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nomina uno o più liquidatori, scegliendoli tra i soci e non soci, stabilendone i poteri. Il patrimonio sociale netto risultante

dal bilancio di liquidazione, previo rimborso del capitale versato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 comma 1 della legge 31/01/1992 n. 59.

Art. 32 - Disposizioni finali

Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2513 e 2514 c.c. sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Per quanto non regolato dal presente atto costitutivo valgono

le disposizioni legislative sulle società cooperative rette

coi principi della mutualità prevalente, tutte le leggi sulla

cooperazione le norme del Codice Civile.

VI

I Soci determinano che l'amministrazione della Società venga affidata ad un Amministratore Unico in persona del Signor METITIERO GIUSEPPE, nato a Napoli il 9 febbraio 1975,

domiciliato per la carica in Roma, Via dell'Olmata n. 30, co-

dice fiscale MTT GPP 75B09 F839K, cittadino italiano, il qua-

le rimarrà in carica per tre esercizi e scadrà alla data del-

l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relati-

vo all'ultimo esercizio della sua carica.

Il Signor METITIERO GIUSEPPE accetta la nomina e dichiara

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibi-

lità o decadenza previste dalla legge.

VII



Viene dato mandato al nominato Amministratore Unico per apportare al presente atto le modificazioni, aggiunte o soppressioni che fossero necessarie in forza della normativa vigente per l'iscrizione nel competente Registro delle Imprese.

===== VIII =====

Le spese del presente atto e dipendenti, sono a carico della Società ed ammontano a circa Euro 1.300 (milletrecento).

Ciascun Componente dà atto di essere stato da me Notaio informato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) sul trattamento dei propri dati personali ed all'uopo autorizza e consente, l'intero trattamento dei propri dati personali per tutti i fini di legge connessi al presente atto, quali le comunicazioni a tutti gli uffici competenti e la conservazione dei dati, in modo sia elettronico che manuale. =====

E richiesto io Notaio ho compilato e ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura ai Signori Componenti i quali da me interpellati lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà e lo firmano con me Notaio nei numero undici fogli di cui consta, scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio in quaranta pagine intere ed in linee tre della presente. Sottoscritto alle ore sedici e quarantacinque. =====

F.TO ALESSANDRA ANTINORI =====

F.TO GIUSEPPE METITIERO =====

o per F.TO MONICA PIERUCCI =====

sop- F.TO SARA RICCI =====

a vi- F.TO GIANCARLO CASTORINA NOTAIO =====

ese. =====

=====
Copia conforme all'originale con la quale collazionata con-
carico corda. =====

nto). La presente copia consta di quarantuno pagine. =====

Notaio =====

3 (Co- Roma, *dieciotto gennaio* — duemilaundici. =====

ratta-

e con-

i per

le co-

vazione

Carlo Castorina

presen-

uali da

la loro

ogli di

mia fi-

tere ed

edici e

=====
=====
=====